



REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE, TERZO SETTORE E SPORT

Avviso pubblico
SPORT IN/E MOVIMENTO
Interventi per l'impiantistica sportiva
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 50)

Premessa

Il presente avviso pubblico, emanato in attuazione dell'art. 2, commi dal 46 al 50, della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", è finalizzato a sostenere e promuovere la pratica sportiva attraverso la definizione di un programma straordinario di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti sul territorio della Regione Lazio.

La nuova visione dello "sport di cittadinanza" sottende un ruolo sociale dello sport, già evidenziato nel Libro bianco dell'Unione Europea, che lo definisce come "fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza e contribuisce così allo sviluppo e alla realizzazione personali.". Il documento comunitario ribadisce, inoltre, che lo sport "promuove il contributo attivo dei cittadini dell'UE alla società, aiutando in tal modo a rafforzare la cittadinanza attiva." La Commissione riconosce il ruolo essenziale dello sport nella società, attribuendo alla specifica materia un valore in termini di salute, istruzione, integrazione sociale e culturale, nonché di aggregazione e di accessibilità alle strutture da parte delle varie fasce di popolazione, indipendentemente dal livello socio-economico e del benessere psicofisico.

Tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport, pertanto, la Regione Lazio intende promuovere tutte le attività che favoriscano l'utilizzo delle strutture sportive, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, delle categorie vulnerabili e da quanti provengono da contesti sfavoriti.

In linea con il Testo unico dello sport (legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15) e con la legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 in materia di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti, la Regione Lazio ritiene opportuno accogliere le proposte progettuali non solo degli enti locali e delle loro articolazioni amministrative, ma anche di altri organismi pubblici e privati, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che svolgano attività di oratorio, istituti penitenziari e associazioni dilettantistiche sportive, senza scopo di lucro, in qualità di proprietari o gestori di impianti sportivi sul territorio regionale.

Art. 1

Destinazione dei contributi, modalità e limiti di finanziamento

1. Il presente avviso pubblico è destinato alla concessione di contributi in conto capitale, per interventi su impianti sportivi esistenti, relativi alle seguenti tipologie:
 - a) riqualificazione;
 - b) riconversione;
 - c) ammodernamento;
 - d) completamento impianti in disuso;

- e) adeguamento tecnologico;
- f) contenimento consumi energetici;
- g) adeguamento alla normativa sulla sicurezza;
- h) messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11;
- i) abbattimento delle barriere architettoniche.

Un punteggio aggiuntivo sarà assegnato agli interventi straordinari che prevedano di destinare una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere g), h), e i).

2. La disponibilità complessiva delle risorse regionali, previste dal bilancio pluriennale, ammonta a 6.500.000,00 euro di cui 3.250.000,00 euro destinati a impianti di proprietà pubblica e 3.250.000,00 euro a impianti di proprietà privata, secondo lo schema definito nella successiva Tabella 1.
3. Il contributo regionale attribuibile a ciascun soggetto beneficiario sarà fino al 80% dell'importo complessivo del progetto ammesso a contributo e la somma totale erogabile non potrà superare il tetto massimo di 50.000,00 euro, tranne che per i soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali, ai sensi dell'art.3, comma 153 della Legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2017, per finanziamenti fino ad euro 100.000,00, non è prevista nessuna quota di compartecipazione.
4. La somma eccedente il contributo regionale è da considerarsi a carico del beneficiario del contributo stesso.
5. Si rammenta che la Regione Lazio applica l'istituto della compensazione finanziaria nel caso di soggetti beneficiari di contributo per i quali sussistano condizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione stessa, ai sensi del decreto legislativo del 26 luglio 2011, n. 118, della circolare della Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi del 18 ottobre 2012, protocollo n. 192551, e della deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2017, n. 274.
6. Al fine di offrire un'omogenea distribuzione dell'offerta di impiantistica sportiva nel rispetto della potenziale utenza sul territorio regionale, la Regione Lazio è stata ripartita in 6 aree territoriali corrispondenti alle Province, alla Città metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale. Nel rispetto del principio di pari opportunità per tutti i cittadini del Lazio e allo scopo di garantire al territorio della regione una quota proporzionale di risorse finanziarie, secondo il criterio della popolazione residente nelle diverse aree territoriali, i contributi saranno ripartiti in base alle percentuali definite nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI PER AREA TERRITORIALE

Area	Popolazione residente al 01/01/2017*	Popolazione %	Risorse finanziarie totali (euro)	Risorse destinate a impianti di proprietà pubblica (50%)	Risorse destinate a impianti di proprietà privata (50%)
Prov. di Frosinone	493.067	8,36	543.382,18	271.691,09	271.691,09
Prov. di Latina	574.891	9,75	633.555,94	316.777,97	316.777,97
Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale)	1.480.244	25,10	1.631.295,98	815.647,99	815.647,99
Prov. di Rieti	157.420	2,67	173.483,98	86.741,99	86.741,99

Prov. di Viterbo	319.008	5,41	351.561,28	175.780,64	175.780,64
Roma Capitale	2.873.494	48,72	3.166.720,64	1.583.360,32	1.583.360,32
Totale Lazio	5.898.124	100,00	6.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

* Fonte: Popolazione residente - Dati Istat al 01/01/2017
(http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#).

7. Le somme non utilizzate saranno ridistribuite secondo il criterio della ripartizione per area territoriale, in base alle percentuali indicate nella suddetta Tabella 1 e riassegnate ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie approvate.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Legittimati a presentare i progetti, di cui al presente avviso pubblico, sono gli Enti locali, singoli o associati, o loro articolazioni amministrative (Municipi di Roma Capitale), nonché altri enti o organismi pubblici o privati che svolgono attività senza scopo di lucro con finalità di promozione sportiva, gli istituti penitenziari e gli enti ecclesiastici che svolgono attività di oratorio di cui alla legge regionale del 13 giugno 2001, n. 13, ed in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a) soggetti pubblici, quali enti locali e loro articolazioni amministrative (Municipi di Roma Capitale), istituti scolastici, università e istituti penitenziari, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi;
 - b) soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, quali di seguito elencati:
 - Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate a federazione sportiva e/o enti di promozione sportiva;
 - Discipline sportive associate;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Associazioni benemerite;
 - Federazioni sportive.
 - c) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchia o istituto religioso), che svolgano attività di oratorio, proprietari e/o gestori di impianti sportivi di uso pubblico.
2. I soggetti beneficiari si impegnano ad apporre, in evidenza all'ingresso dell'impianto sportivo oggetto del contributo regionale, una targa sulla quale sia riportato il logo della Regione e la dicitura:

SPORT IN/E MOVIMENTO Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 50. Impianto ristrutturato con il contributo della Regione Lazio.

Art. 3 Modalità e termini della presentazione delle domande

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta (Modello A1) reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it alla pagina "Sport", corredata dalla documentazione prescritta al successivo art. 4.

2. La domanda, completa di tutta la documentazione, deve essere spedita tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo interventiperloSPORT@regione.lazio.legalmail.it, o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla **Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport, Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma**, , ovvero, consegnata a mano presso l'**Ufficio Accettazione della Regione Lazio, Via del Serafico n. 127 - Roma, dal lunedì al venerdì, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del presente avviso.**
3. Il plico chiuso dovrà recare la dicitura:

Avviso pubblico: SPORT IN/E MOVIMENTO
Interventi per l'impiantistica sportiva
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 50)

4. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui i plichi, per difetti nella dicitura riportata sulla busta, non dovessero pervenire tempestivamente alla struttura competente.
5. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun soggetto, a pena di esclusione.
6. Non può essere presentata più di una domanda per lo stesso impianto sportivo, a pena di esclusione.
7. Non può essere presentata domanda di contributo per impianti sportivi che hanno beneficiato di contributi regionali negli ultimi tre anni.
8. Non possono presentare domanda le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, costituite da meno di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
9. Il termine ultimo di presentazione delle domande, complete della prescritta documentazione di cui all'art. 4, a pena di esclusione, è fissato al **sessantesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
10. Con il presente avviso l'Amministrazione regionale non assume alcun obbligo né vincolo di concessione di contributi, relativamente ai soggetti che, a seguito di presentazione di domanda, intendessero realizzare gli interventi prima dell'esito dell'avviso, con la formulazione delle graduatorie, restando quindi a loro carico le spese e oneri per lo sviluppo degli stessi.

Art. 4 **Documentazione**

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. Documentazione comune a tutti i soggetti richiedenti:
 - a) domanda compilata sulla base del **MODELLO A1**, datata e firmata dal legale rappresentante e reperibile anche sul sito www.regione.lazio.it – pagina "Sport";
 - b) progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, che disciplina i contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all'art. 23, commi 5 e 6 e all'art. 216, comma 4, debitamente datato e firmato da un tecnico abilitato;
 - c) atto di impegno a mantenere le caratteristiche e le finalità dell'impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 10;
 - d) relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui al comma 1, lettera d) del successivo articolo 5;

- e) piano finanziario del progetto con esplicita indicazione dei cofinanziamenti richiesti;
 - f) piano di sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura (Piano economico-finanziario di gestione);
 - g) relazione tecnica con la descrizione delle singole lavorazioni, suddivise per ciascuna tipologia di intervento di cui all'art. 1, comma 1, del presente avviso, da trasmettere obbligatoriamente anche in formato elettronico PDF (con allegato CD rom o pen-drive in caso di invio cartaceo del progetto), depurato da eventuali dati sensibili, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - h) relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva del contesto sociale e territoriale nel quale insiste l'impianto sportivo, relativa all'offerta di discipline sportive analoghe sul territorio limitrofo, al numero di utenti/atleti, all'attività di recupero e/o inclusione sociale, all'eventuale presenza di più organizzazioni, costituite in rete, che utilizzano lo stesso impianto sportivo;
 - i) dichiarazione di essere in possesso del Piano di sicurezza (PS), redatto ai sensi dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28, 29 e 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - j) dichiarazione di non aver ottenuto contributi pubblici per lo stesso impianto negli ultimi tre anni;
 - k) documentazione fotografica *ante operam*.
2. I soggetti pubblici (art.2, comma 1, lett. a), oltre alla documentazione suindicata, dovranno allegare la deliberazione, o analogo atto amministrativo, di approvazione del progetto e del quadro economico.
 3. I soggetti privati (art.2, comma 1, lett. b), oltre alla documentazione prevista al precedente comma 1, dovranno allegare:
 - a) deliberazione dell'organo societario di approvazione del progetto e del quadro economico;
 - b) dichiarazione di iscrizione al registro nazionale del CONI o del CIP, e/o affiliazione a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva;
 - c) titolo di proprietà o, in caso di gestori non proprietari, disciplinare di affidamento e/o contratto di locazione, entrambi della durata non inferiore a 24 mesi;
 - d) per i gestori degli impianti, l'autorizzazione da parte del proprietario a presentare il progetto da finanziare ed a eseguire i lavori;
 - e) fotocopia del documento d'identità del rappresentante legale;
 - f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
 4. gli enti ecclesiastici (art.2, comma 1, lett. c), oltre alla documentazione prevista al precedente comma 1, dovranno allegare:
 - a) dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riconoscimento di ente ecclesiastico e l'attività di oratorio presso l'impianto sportivo di cui alla domanda di contributo;
 - b) atto di approvazione del progetto e del quadro economico da parte dell'organo amministrativo;

- c) titolo di proprietà o, in caso di gestori non proprietari, disciplinare di affidamento e/o contratto di locazione, entrambi della durata non inferiore a 24 mesi;
- d) per i gestori degli impianti, l'autorizzazione da parte del proprietario a presentare il progetto da finanziare ed a eseguire i lavori;
- e) fotocopia del documento d'identità del rappresentante legale.

Ulteriore documentazione facoltativa:

- 5. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), è possibile presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attestino l'utilizzo dell'impianto sportivo, in orario curricolare, da parte di ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio.
- 6. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), è possibile presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attestino l'utilizzo dell'impianto sportivo di struttura scolastica, in orario extracurricolare, da parte di associazioni o società sportive.
- 7. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), è possibile presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni stipulate con il servizio competente del Comune o del Municipio, della durata di almeno 24 mesi, che prevedano servizi e attività gratuite o a tariffa agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socio-economico, o che abbiano situazioni di disabilità. In tal caso dovrà essere indicato il numero degli iscritti ed il numero delle gratuità e/o delle agevolazioni al 50 %, che saranno pubblicate sul sito web www.regione.lazio.it - pagina "Sport" - e dovranno essere evidenziate presso le bacheche e i siti web delle strutture beneficiarie di contributo.
- 8. ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), è possibile presentare una dichiarazione del rappresentante legale in cui si attesti la localizzazione dell'impianto sportivo in aree periferiche di cui all'Allegato 1 o in aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016.
- 9. ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), è possibile presentare una dichiarazione del rappresentante legale in cui si attesti che una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto è destinata ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere g), h), e i) del comma 1 dell'art. 1.

Art. 5

Requisiti di ammissibilità

- 1. I progetti pervenuti saranno ammessi alla successiva fase di valutazione per la concessione del contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) legittimazione del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 2;
 - b) presenza della documentazione richiesta al precedente art. 4;
 - c) rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione della domanda, di cui all'art. 3;
 - d) coerenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonché alla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive, alla legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 e alla legge regionale del 6 aprile 2009, n.11;
 - e) sostenibilità economica dell'impianto sportivo per almeno cinque anni successivi alla realizzazione dell'intervento (Piano economico-finanziario di gestione).

2. Non saranno ritenute ricevibili le domande non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma.
3. L'istruttoria dei progetti, finalizzata all'ammissibilità, sarà effettuata dall'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport, la quale provvederà anche a verificare la coerenza tra gli interventi proposti e le opere ammissibili, eliminando quelle non ammissibili a contributo ai sensi del successivo art. 9.
4. Ai soggetti che non hanno superato la fase istruttoria verrà data comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.11 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

Art. 6
Commissione di valutazione

1. Con determinazione del Direttore regionale Salute e Politiche sociali, sarà istituita la Commissione di valutazione delle domande ammissibili.
2. La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti da attribuire secondo i criteri di cui al successivo art. 7. A conclusione dei lavori la Commissione redigerà le graduatorie dei progetti ammessi distinte per ciascuna delle 6 Aree territoriali, rappresentate nella Tabella 1, di cui all'art. 1, ripartite a loro volta tra impianti di proprietà pubblica ed impianti di proprietà privata in base alla percentuale prevista della stessa Tabella 1.
3. La Commissione di valutazione proporrà l'assegnazione dei contributi ai soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione sarà garantito dal personale dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport.

Art. 7
Criteri e specifiche di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti ammissibili alla concessione dei contributi regionali, le graduatorie previste dal precedente art. 6, comma 2, saranno elaborate attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale, compreso tra 1 e 100, ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche di seguito indicate:

Criteri	Punt. max
a) Interventi riguardanti impianti sportivi polivalenti (ossia uno spazio conformato in modo da consentire la pratica di più attività sportive).	10
b) Interventi che prevedano una quota di compartecipazione del soggetto richiedente maggiore rispetto alla quota minima dovuta del 20%: 1. Superiore al 20% e fino al 50 % 5 punti 2. Superiore al 50% e fino all'80% 7 punti 3. Superiore all'80% 10 punti	10
c) Qualità progettuale della proposta, anche con particolare riferimento ai materiali utilizzati e alle soluzioni tecniche proposte atte anche al contenimento dei consumi energetici, debitamente certificate da un tecnico abilitato.	15

d)	Interventi riguardanti impianti sportivi pubblici o privati, che permettano l'accesso documentato, settimanale, in orario curricolare, ai ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni di cui all'art. 4, comma 5).	15
e)	Interventi riguardanti impianti sportivi di strutture scolastiche che permettano l'utilizzo documentato, settimanale, in orario extracurricolare da parte di associazioni o società sportive (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni di cui all'art. 4, comma 6).	5
f)	Interventi su impianti sportivi che prevedano, mediante apposita convenzione o accordo stipulato con il servizio competente del Comune o del Municipio, della durata di almeno 24 mesi, servizi e attività gratuite o a tariffa agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socio-economico, o che abbiano situazioni di disabilità (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni di cui all'art. 4, comma 7).	20
g)	Interventi riguardanti impianti sportivi che insistono su aree periferiche (Allegato 1) e contribuiscano al recupero e all'inclusione sociale o aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016 - (la valutazione terrà conto del contenuto della relazione di contesto sociale di cui all'art.4, comma 8).	15
h)	Interventi straordinari che prevedano di destinare una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere g), h), e i) del comma 1 dell'art. 1 (la valutazione terrà conto del contenuto della dichiarazione di cui all'art.4, comma 9).	10
Totale punteggio		100

2. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, al fine di stabilire l'ordine di precedenza, si terrà conto prioritariamente dei progetti che prevedano un importo minore ed, in seconda istanza, della data di trasmissione telematica, spedizione postale o consegna a mano della domanda.

Art. 8

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Con determinazione dirigenziale del Direttore regionale Salute e Politiche sociali saranno approvate le graduatorie dei soggetti beneficiari e assegnati i contributi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nel limite della dotazione finanziaria disponibile. L'esito della richiesta sarà comunicato ai soggetti ammissibili e finanziabili.
2. La suddetta determinazione di approvazione delle graduatorie sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it, alla pagina "Sport", e varrà come notifica ai soggetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse ed ai soggetti non ammessi.
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi a contributo la Direzione regionale Salute e Politiche sociali trasmette a ciascun beneficiario apposito atto di impegno che deve essere restituito, debitamente sottoscritto, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento,

salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata, pena la decadenza dal contributo.

4. Entro il medesimo termine di giorni 15 il beneficiario può rinunciare formalmente al contributo concesso. In caso di mancata rinuncia formale, ove il beneficiario incorra nella decadenza dal contributo, per rinuncia successiva o per altri gravi inadempimenti compiuti nella fase di attuazione dell'intervento, al medesimo è inoltre impedita la partecipazione a ulteriori bandi o avvisi adottati dall'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport nell'anno in corso e nei due anni successivi.

Art. 9

Spese ammesse a contributo

1. Le spese ammesse a contributo, riconosciute ai soggetti beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria, sono quelle relative alle tipologie di intervento previste all'art. 1, comma 1, del presente avviso e indicate nel quadro tecnico – economico approvato dal soggetto richiedente, redatto secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. I progetti per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'impianto, di cui all'art. 7 della legge regionale del 6 aprile 2009, n.11, potranno riguardare le seguenti tipologie di intervento:
 - 2.1. messa a norma degli impianti tecnici ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento a:
 - a) impianti antincendio (ai sensi dell'art 17 del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996);
 - b) impianti elettrici (ai sensi dell'art. 17 del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, della legge 10 marzo 1968, n. 186 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37).
 - 2.2. miglioramento dei livelli di sicurezza delle zone di attività sportiva (zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto), ai sensi della legge regionale del 6 aprile 2009 n.11, con particolare riferimento a:
 - a) protezioni, rivestimenti e/o imbottiture di quegli oggetti, elementi o strutture fisse o mobili che possano rappresentare un pericolo per gli atleti;
 - b) interventi per l'adozione di sistemi antisdrucchiolo negli spogliatoi, sulle scale, sulle rampe di accesso agli spazi di attività sportiva;
 - c) rimozione o spostamento di elementi e strutture che possono rappresentare un pericolo per gli atleti;
 - d) interventi non strutturali ma di miglioramento e completamento dell'esistente, volti a facilitare l'accesso allo sport degli atleti disabili.
 - 2.3. adeguamento e/o realizzazione di idonei spazi di soccorso (spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra).
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato o un ente ecclesiastico, la scelta del fornitore deve essere effettuata sulla base di almeno 3 (tre) preventivi, mediante selezione del prezzo più basso. La violazione di tale norma può comportare l'applicazione di sanzioni fino alla revoca del contributo relativo alla spesa effettuata senza preventivi.

Art. 10
Modalità di erogazione

1. I lavori previsti dai progetti potranno avere inizio dalla data di ricezione della comunicazione regionale di ammissione al contributo e dovranno essere terminati entro 24 mesi, salvo eventuali successive comunicazioni dell'amministrazione regionale.
2. L'erogazione del contributo beneficiario, avverrà ai sensi della legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, secondo le seguenti modalità:
 - a. per il 20 per cento all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
 - b. per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
 - c. per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
 - d. per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.
4. L'erogazione del saldo avverrà previa verifica ispettiva, ai sensi della legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88, da parte di funzionari regionali incaricati, tendente all'accertamento della realizzazione dell'opera oggetto dei benefici di cui al presente avviso.

Art. 11
Monitoraggio e controllo

1. Alla Direzione regionale Salute e Politiche sociali - Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport, è demandato il monitoraggio e il controllo sul regolare svolgimento degli interventi.
2. La suddetta Direzione regionale, sulla base delle verifiche ispettive effettuate, valuterà se l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero l'incompleta realizzazione dei lavori comportino una riduzione proporzionale del contributo oppure la revoca totale, procedendo alla richiesta, ai soggetti destinatari del contributo, della restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12
Decadenza e revoca del contributo

1. A decorrere dalla data di notifica della concessione del contributo, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, che disciplina i contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all'art. 23, comma 7 e all'art. 216, comma 4.
2. La decadenza dal beneficio è disposta con atto del Direttore regionale competente in materia di sport.
3. Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione regionale di ammissione al contributo, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione regionale;

- b) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione e, per i soggetti privati, di trasmissione alla Regione dei preventivi di cui al precedente art. 9, comma 6;
 - c) difformità dell'intervento rispetto al progetto ammesso a contributo;
4. Sarà cura della predetta Direzione regionale competente procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale o parziale, già liquidate.

Art. 13

Informazione sul trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative di cui dal presente avviso.
2. I dati personali saranno raccolti e trattati, manualmente, e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale preposto della Regione Lazio.
3. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
5. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore regionale Salute e Politiche sociali.

Art. 14

Norme generali e controversie

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Art. 15

Informazioni

Regione Lazio - Direzione regionale Salute e Politiche sociali - Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport:

- Tiziana Biolghini, Dirigente dell'Area, tbiolghini@regione.lazio.it
- Fabrizio Bellini, Funzionario responsabile del procedimento, tel. 06 5168 8445; fbellini@regione.lazio.it
- Franco Starace, tel. 06 5168 8448; fstarace@regione.lazio.it
- Luciano Aruffo, tel. 06 5168 8442; laruffo@regione.lazio.it

Sarà dato riscontro a tutte le richieste scritte pervenute entro i cinque giorni antecedenti la data di scadenza del presente avviso.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione del presente avviso le risorse stanziare nel bilancio pluriennale saranno a valere sul Capitolo C22553, attribuito alla Direzione regionale Salute e Politiche sociali.
2. Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio – www.regione.lazio.it alla pagina “Sport” (http://www.regione.lazio.it/rl_sport/) dove è possibile scaricare il testo integrale dell'atto ed i relativi allegati.



REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE, TERZO SETTORE E SPORT

Avviso pubblico
SPORT IN/E MOVIMENTO
Interventi per l'impiantistica sportiva
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 50)

ALLEGATO 1

Individuazione delle aree periferiche di cui al punto e) dell'art.7 "Criteri e specifiche di valutazione"

1. Roma Capitale

- a. Quartieri di edilizia economica e popolare (ex lg. 167/1962 – I e II PEEP) come riconosciuti dagli elaborati di Piano Regolatore.
- b. Altri ambiti insediativi compresi tra il GRA e i confini di Roma Capitale.

2. Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) e altre province del Lazio

- a. Comuni con una popolazione residente alla data del 01/01/2017 di almeno 15.000 abitanti. (cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#)
- b. Istituti ubicati in Comuni con una popolazione residente alla data del 01/01/2017 inferiore a 15.000 abitanti (cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#) che certificano la frequenza scolastica anche di studenti provenienti da Comuni limitrofi, per un ambito territoriale complessivo con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.